

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1810

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, RIZ, LAZZARO e TANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1994

Modifica dell'articolo 44 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, e
dell'articolo 6 della Legge 27 dicembre 1990, n. 404

ONOREVOLI SENATORI.- L'articolo 56 della Legge 10 aprile 1954, n. 113, prevedeva che la durata massima di permanenza nell'ausiliaria fosse di:

otto anni per la generalità degli ufficiali;

dodici anni per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale;

quattro anni per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

La diversa durata di permanenza nella posizione ausiliaria trovava giustificazione negli allora vigenti limiti di età per il servizio permanente effettivo.

Il comma 1 dell'articolo 44 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, unificava la durata della permanenza nell'ausiliaria a cinque anni per tutti gli ufficiali che transitassero in tale posizione dopo il 1° gennaio 1985, ovvero che, alla stessa data, avessero maturato una permanenza nell'ausiliaria inferiore a cinque anni.

Il comma 1 dell'articolo 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 404, invece, riporta a otto anni la permanenza nell'ausiliaria per gli ufficiali che alla data del 30 dicembre 1989 si trovino in detta posizione o che vi transitino successivamente.

In tal modo, mentre gli ufficiali (per la maggior parte) collocati nell'ausiliaria sino al 1° gennaio 1980 e (tutti) dal 30 dicembre 1989 hanno usufruito e usufruiscono di un periodo di permanenza di otto anni, coloro collocativi, invece, negli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 (sino al 30 dicembre) hanno usufruito di un periodo di soli cinque anni.

Tale «finestra» di quattro anni appare, senza dubbio, insolita ed ingiustificata nel complesso della legislazione relativa allo stato giuridico dei militari, lesiva dei legittimi interessi e discriminante per gli ufficiali collocati in ausiliaria negli anni 1981, 1982, 1983 e 1984.

Il presente provvedimento legislativo mira, appunto, ad eliminare l'ingiustificata discriminazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

«La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria».